

Seregno, 08 gennaio 2015

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

**OGGETTO: Novità del Decreto “Semplificazioni”
Circolare informativa n. 1/2015**

Il D.Lgs. 21.11.2014, n.175 (cd. Decreto “Semplificazioni fiscali”) **modifica significativamente** la disciplina in materia di operazioni con l’estero, con particolare riguardo alla **comunicazione delle dichiarazioni d’intento**, all’adempimento **“black list”**, all’inclusione nel **Vies** e al contenuto degli elenchi riepilogativi **Intrastat** relativi ai servizi.

DICHIARAZIONI D’INTENTO

Per effetto delle modifiche, la dichiarazione d’intento, relativa alle operazioni effettuate dal 1.1.2015, non deve più essere comunicata all’Amministrazione Finanziaria dal fornitore dell’esportatore abituale, ma direttamente dal cessionario o committente.

L’Agenzia delle Entrate rilascerà, poi, una ricevuta telematica, che l’esportatore abituale dovrà trasmettere al proprio cedente o prestatore, unitamente alla dichiarazione d’intento, prima dell’effettuazione dell’operazione.

E’ prevista la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’Iva non applicata, se il cedente o prestatore effettua operazioni senza Iva, prima di aver ricevuto dal cessionario o committente la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.

E’ stato precisato che, fino all’11.2.2015, gli operatori potranno consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11.2.2015, vige l’obbligo, a partire dal 12.2.2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare, mediante la funzione di libero accesso, l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la dichiarazione d’intento deve essere numerata progressivamente dal cedente/prestatore ed annotata, entro 15 giorni, in un apposito registro tenuto ai sensi dell’art.39 DPR 633/72.

BLACK LIST

L’art.21 del D.Lgs 175/2014 ha stabilito che l’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti domiciliati in Paesi Black List, effettuate e ricevute, deve essere assolto annualmente e l’esonero ricorre per le operazioni che non eccedono la soglia di € 10.000 annui (anziché € 500).

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – ELENCHI VIES

E’ stata prevista l’immediata inclusione, negli Elenchi Vies, senza attendere 30 giorni dalla richiesta, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.

E', inoltre, prevista la presunzione che il soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per 4 trimestri consecutivi, successivamente al 13.12.2014. A tal fine, la competente Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate procede all'esclusione della Partita Iva dal Vies, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

INTRASTAT

Negli elenchi **INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt.7-quater e 7-quinquies, DPR 633/72**, vanno inseriti soltanto i numeri di identificazione Iva delle controparti, il valore totale delle prestazioni, il codice identificativo del loro tipo e il Paese di pagamento.

Non dovranno, pertanto, più essere indicati il numero e la data delle fatture e le modalità di erogazione del servizio e di incasso del corrispettivo.

CONCLUSIONI:

- **Dal giorno 11.2.2015 il soggetto, prestatore o fornitore di un esportatore abituale, prima di emettere fattura senza applicazione dell'Iva, deve assolutamente verificare di aver acquisito la lettera d'intento e riscontrare telematicamente la ricevuta emessa dall'Agenzia delle Entrate.**
- **L'adempimento Black List diventa annuale ed il limite di esonero sarà € 10.000 su base annua.**
- **La manifestazione di volontà del contribuente di effettuare operazioni intracomunitarie comporta l'immediata inclusione nel Vies.**
- **Sono state semplificati i dati contenuti negli Intrastat servizi.**

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento o precisazione, porgo distinti saluti.

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina